



FORUM ARTE SPETTACOLO

Proposte per la riforma del sistema spettacolo e l'introduzione dello statuto del lavoro nelle arti e nello spettacolo

Il **Forum Arte e Spettacolo** con il presente documento indica alcune proposte utili alla stesura dello Statuto del Lavoro nello Spettacolo e alla creazione di un sistema organizzativo semplice, trasparente, equo, rispettoso dei diritti di artiste, artisti, professioniste e professionisti dello spettacolo.

Il **Forum Arte e Spettacolo** è costituito da tutte le parti che compongono il vasto mondo dell'arte e dello spettacolo nei suoi aspetti creativi, produttivi e di consumo identificati, seguendo la Risoluzione europea del 2007 come artiste e artisti, professioniste e professionisti dello spettacolo, con ciò comprendendo le professioni di musicista, attore, danzatore, circense, autore e compositore, consulente e ricercatore, tecnico, maestranze, manager, promoter, e luoghi e organizzazioni di arte e spettacolo, profit e non profit, comprendenti cooperative, associazioni, festival e rassegne, live club, compagnie, scuole e accademie, sale di registrazione, case discografiche, agenzie, uffici stampa e di comunicazione, nonché assessorati e amministrazioni, rappresentanze di organizzazioni sindacali che si riconoscono nel manifesto dei valori.

Le proposte del Forum Arte e Spettacolo sono organizzate in cinque Titoli:

I. PROPOSTA DI POSIZIONE PREVIDENZIALE UNICA PER ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO (p. 3)

Il Forum Arte e Spettacolo ritiene indifferibile l'individuazione immediata di uno statuto del lavoro nell'arte e spettacolo, in cui vengano definite le condizioni contrattuali, le protezioni previdenziali e assistenziali, il sostegno alle famiglie, alle donne in maternità, ai disoccupati e ai malati senza discriminazione di sorta tra lavoratori del settore.

II. REDDITO INTEGRATIVO PER ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO (p. 6)

Il Forum Arte e Spettacolo chiede l'individuazione per artisti e professionisti dello spettacolo di un reddito integrativo per i periodi di non lavoro, in modo da garantire attività propedeutiche allo spettacolo ora non riconosciute e scongiurare l'abbandono della professione in caso di malattia o difficoltà di settore ed evitare l'imperdonabile perdita di un patrimonio artistico e umano unico che ha fatto grande il nostro Paese e l'Europa.

III. LO SPETTACOLO A SISTEMA: SPORTELLO UNICO SU PIATTAFORMA E RICONOSCIMENTO DEL SETTORE CON REGISTRO DI LUOGHI, IMPRESE, ORGANIZZATORI, ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO (p. 7)

Il Forum Arte e Spettacolo ritiene necessario creare uno sportello unico che grazie anche al supporto dell'innovazione tecnologica permetta a tutti i lavoratori che operano nell'arte e spettacolo di lavorare alle migliori condizioni di lavoro, con una totale indipendenza artistica, intellettuale e creativa, e nel pieno e responsabile rispetto delle regole della civile convivenza, della sicurezza e della legalità.

IV. ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE: SEMPLIFICAZIONI E SICUREZZA (p. 10)

Il Forum Arte e Spettacolo ritiene che il lavoro nell'arte e lo spettacolo sia possibile solo qualora siano chiaramente definiti e regolamentati il diritto alla sicurezza, le specifiche e adeguate norme fiscali, i diritti di autore, immagine e interpretazione, l'accesso alla formazione e la certificazione professionale per artisti e tecnici, le adeguate forme di associazionismo e organizzazione e le forme di mutualismo e solidarietà sociale.

V. INCENTIVI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLO SPETTACOLO (p. 13)

Il Forum Arte e Spettacolo chiede l'individuazione di misure atte alla regolamentazione e promozione anche con sostegno economico pubblico e privato, incluso il grande pubblico, per organizzazioni di spettacoli dal vivo, su luogo pubblico e privato, per festival, live club, compagnie, attività circensi, feste popolari, manifestazioni e rassegne, scuole e accademie di musica, teatro e danza, sale di registrazione, case discografiche, editori, agenzie di booking, management e promoter, uffici stampa e di comunicazione, cinema, teatri, centri di produzione e innovazione artistica e ogni altro luogo in cui l'arte viene creata, fruita e diffusa.

I. PROPOSTA DI POSIZIONE PREVIDENZIALE UNICA PER ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO

«Il vigore della produzione artistica dipende dal benessere materiale e intellettuale degli artisti in quanto individui e in quanto collettività» (Rel. Commissione cultura P.Eu. 1999)

Gli artisti e professionisti dello spettacolo per un fattivo riconoscimento del loro ruolo devono poter contare **sulla garanzia della protezione sociale in qualità di lavoratori**, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione Italiana. Per percorsi professionali straordinari, caratterizzati spesso da necessaria mobilità, non programmabilità, discontinuità e intermittenza è necessario organizzare una protezione adeguata. Queste le proposte:

A. Istituzione di una posizione previdenziale unica, con identica contribuzione e diritti, senza diversificazione in base ai contratti di lavoro applicati.

Assicurazione infortuni all'INAIL per tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi anche occasionali.

Le indennità e protezioni sociali vengono riconosciute a tutti i lavoratori iscritti nei relativi registri professionali¹ dello spettacolo a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, quindi sia esso autonomo, dipendente, di collaborazione così come definiti dal Codice civile artt. 2094 e 2222 o 2229 del C.C. e dalle altre normative in materia. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla mansione e dal contratto di lavoro di volta in volta instaurato con il committente o datore di lavoro², sono assicurati all'INPS-Fondo Pensioni Lavoro Spettacolo con **posizione unica individuale e aliquota contributiva unica**, che si alimenta con tutte le prestazioni svolte nelle attività di spettacolo.

Artisti e professionisti dello spettacolo, a prescindere dal contratto di lavoro, subordinato o autonomo, di volta in volta instaurato con il committente o datore di lavoro, sono **assicurati all'INAIL** per indennità infortuni.

B. Considerare il montante dei compensi e non solo il fattore tempo come misura delle prestazioni, con divisore di riferimento utile al calcolo delle giornate accreditabili pari alle tariffe contrattuali in caso di lavoro dipendente e con divisore da definire annualmente in base al minimale INPS in caso di lavoro autonomo.

A causa del carattere delle loro attività, gli artisti non possono essere classificati secondo lo stesso schema degli assicurati sociali tradizionali³. Nel mondo dello spettacolo, così come in tutte le espressioni del lavoro creativo, artistico e intellettuale, **la misurazione del valore del lavoro basata solo sul tempo delle esibizioni risulta sempre meno adeguato**. Il Forum Arte e Spettacolo ritiene pertanto necessario superare il solo "fattore tempo" come misuratore di accesso alle varie prestazioni sociali, introducendo anche il fattore "montante dei compensi"⁴.

¹ Vedi titolo III punto D.

² I lavoratori dello spettacolo svolgono frequentemente mansioni diverse con contratti diversi e datori di lavoro diversi, anche durante la stessa giornata di lavoro (es. insegnante di musica, cantante e fonico).

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti.

⁴ Punto 15 Relazione della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, anno 1999.

Considerando, in secondo luogo la **necessità amministrativa di valorizzare il tempo di lavoro per totalizzare i diritti previdenziali ai parametri di altri settori e ai diversi contratti** con cui si esprimono gli artisti, il Forum Arte e Spettacolo propone di riferire il montante dei compensi percepiti alle giornate da accreditare per la previdenza secondo i seguenti parametri:

1. Per i lavoratori dipendenti il numero di giornate da accreditare si calcola dividendo l'imponibile mensile per la paga contrattuale giornaliera da CCNL (vd. Circ. INPS 154/2014).
2. Per i lavoratori autonomi il numero di giornate accreditate si calcola annualmente dividendo il reddito annuo da attività di spettacolo con riferimento al minimale INPS⁵.

C. Possibilità per tutti i lavoratori autonomi con Partita IVA di versare autonomamente i contributi sulla propria unica posizione contributiva, per l'Italia e per l'estero, con corresponsabilità del committente.

1. Per tutte le categorie professionali dello spettacolo (attori, musicisti, ballerini, tecnici, circensi, ecc.) in possesso di **partita IVA, si prevede la possibilità di chiedere in modo autonomo il certificato di agibilità**⁶ o altro documento sostitutivo su piattaforma spettacolo e di versare i conseguenti contributi INPS PALS. Il committente che impiega il lavoratore dello spettacolo in possesso di certificato di agibilità deve riceverne copia e riferirlo all'evento registrato su piattaforma: in mancanza di tale adempimento sono a suo carico gli obblighi contributivi relativi alla prestazione svolta.
2. I lavoratori autonomi "a cappello" hanno la **facoltà di dichiarare** i guadagni ottenuti e autoliquidare i relativi contributi previdenziali solo per eventi preventivamente prenotati su piattaforma.

D. Indennità per malattia, maternità, congedi parentali, infortuni con assicurazioni INAIL e altre assenze con gli stessi requisiti per tutti i contratti e con accesso dal primo giorno di assenza.

1. **Il massimale giornaliero di contribuzione** e conseguente indennità per malattia e maternità vanno adeguati alle retribuzioni tabellate nei CCNL per i subordinati e un divisore contributivo da stabilirsi per i rapporti di lavoro autonomo.
2. **Misura l'indennità di maternità:** per tutti i rapporti di lavoro l'indennità si calcola come previsto dal T.U. maternità⁷ in base alla media dell'ultimo mese lavorato prima della astensione⁸.
3. Il **congedo parentale** va riconosciuto con le regole del T.U. maternità.
4. **Misura indennità di malattia:** per tutti i rapporti di lavoro si calcola fin dal primo giorno di assenza, **senza il requisito delle 100 giornate accreditate dal 1° gennaio dell'anno precedente.**
5. Per **gli intermittenti** in possesso dei requisiti di legge si prevede che la **Naspi** sia corrisposta anche **in costanza del rapporto di lavoro giorni senza ingaggio** con le condizioni previste per la generalità dei lavoratori⁹.

⁵ Nel 2020 si tratterebbe di circa 75€ giorno, essendo il minimale INPS 48,98€ /die. Attualmente i massimali giornalieri sono di 751,00€ giorno per iscritti ante 95, e massimale annuo di 103.500€ annuo per post.

⁶ Attualmente previsto all'art. 6 D.Lgs. C.P.S. 708/47.

⁷ D.lgs. 151/2001 art. 23 c. 5.

⁸ Attualmente le lavoratrici intermittenti percepiscono l'indennità di maternità in base alla media degli ultimi 12 mesi lavorati, mentre le lavoratrici a tempo determinato non intermittenti percepiscono l'indennità in base alla media dell'ultimo mese lavorato.

⁹ Attualmente il requisito è di almeno 13 settimane in 4 anni e almeno 30 giornate negli ultimi 12 mesi (Dlgs. 23/2015).

6. Si propone l'**abolizione di art. 9** comma 2 D.lgs. 22/2015 che preclude il diritto alla **Naspi** per lavoratori che vengono riassunti dallo stesso datore di lavoro presso cui si è maturato il diritto alla Naspi¹⁰.
 7. Si propone l'istituzione di **Fondi solidarietà bilaterali** ex lege 92/2012 del settore spettacolo¹¹.
- E. Accesso alla pensione con annualità accreditate ogni 120 giornate di lavoro, come media e senza minimali annuali, per tutti i lavoratori a termine, a ingaggio o intermittenti (gruppo B confluisce nel gruppo A) diversi da tempo indeterminato (gruppo C).**

Le annualità contributive utili al raggiungimento dei requisiti pensionistici vengono calcolati come media in tutta la carriera lavorativa e senza minimali annuali, in modo da compensare le annate cattive con le migliori e considerando la discontinuità delle prestazioni per il calcolo della pensione. Va mantenuto il diritto alla pensione in funzione della durata della carriera e non solo dell'età¹². Il Forum Arte e Spettacolo propone, pertanto, che per tutti i lavoratori, di tutti i gruppi ex-Enpals, il calcolo della pensione si totalizzi **sommando le annualità accreditate in ogni specifica gestione**, comprese le annualità accreditate in gestione separata, con il riscatto della laurea di qualsiasi indirizzo e totalizzando i contributi maturati all'estero.

Il diritto di accesso alla pensione si raggiunge con i seguenti requisiti:

1. **per lavoratori a tempo determinato, a giornata, intermittenti, scrittura, ingaggio**: i lavoratori degli ex Gruppi A e B della gestione ex-Enpals confluiscono nel Gruppo A che matura un'annualità con 120 giornate accreditate **come media** in tutto il periodo lavorativo¹³.
2. **per un lavoratore assunto a tempo indeterminato**¹⁴, o retribuito in un anno con la media di 26 giorni al mese per i periodi inferiori a un anno, l'annualità pensionistica si intende compiuta con il requisito di 312 giorni o 52 settimane¹⁵.

¹⁰ La perdita della Naspi in caso di riassunzione per repliche, riprese non previste ecc. alimenta il lavoro sommerso.

¹¹ Proposta di Fistel-CISL.

¹² Punto 15 Relazione della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, anno 1999.

¹³ Utilizzando anche giornate di integrazione al reddito che di fatto raddoppiano le giornate accreditate per lavoro.

¹⁴ Attuale gruppo C.

¹⁵ I lavoratori con contratto intermittente o part-time con accredito inferiore a 26 giornate al mese sono compresi nel gruppo A.

II. REDDITO INTEGRATIVO PER ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO

«La società non ha solamente il dovere ma tutto l'interesse a sostenere gli artisti e professionisti dello spettacolo, tenuto conto del ruolo indispensabile che essi svolgono per migliorare la qualità della vita nella società e del contributo che forniscono per il consolidamento della democrazia» (Rel. Commissione cultura P.Eu. 1999)

Considerando che le attività nello spettacolo occupano a tempo pieno gli artisti ma le attività retribuite si sviluppano in maniera intermittente e discontinua e che spesso è soltanto dopo molti anni che la professione si afferma definitivamente, **nei periodi senza reddito né indennità è necessario sostenere gli artisti e professionisti dello spettacolo** contro la mortificazione dei talenti e la dispersione professionale con un'integrazione al reddito¹⁶, da intendere non come una misura risarcitoria ma **come un investimento pubblico per la promozione delle professionalità del settore**. Questa la proposta:

- A. I professionisti senza altro reddito principale o previdenza principale, **al raggiungimento di 61 giornate accreditate in 24 mesi** possono richiedere l'Integrazione al reddito **per un numero di giornate pari a quelle accreditate nei ventiquattro mesi antecedenti alla domanda**, non utilizzati per precedenti periodi di Naspi o reddito integrativo, per un numero massimo di giornate indennizzate o lavorate non superiore a 312 nell'anno di erogazione.
- B. Il reddito integrativo viene erogato in misura pari alla **media delle retribuzioni accreditate nei 24 mesi precedenti** per un importo massimo giornaliero comunque non superiore a 2 volte il minimale giornaliero INPS¹⁷ o altro coefficiente da determinare. L'integrazione è utile all'accredito automatico dei contributi figurativi.
- C. Il reddito integrativo **viene sospeso** per le sole giornate effettivamente lavorate o in caso di altre indennità erogate dall'INPS per malattia, maternità, Naspi.
- D. L'erogazione del reddito integrativo viene **effettuata automaticamente fino all'esaurimento dei contributi** che ne danno il diritto, salvo in caso di espressa richiesta di sospensione da parte del lavoratore.

¹⁶ Punto 15 Relazione della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, anno 1999.

¹⁷ Nel 2020 pari a 49,48€ al giorno.

III. LO SPETTACOLO A SISTEMA: SPORTELLO UNICO SU PIATTAFORMA E RICONOSCIMENTO DEL SETTORE CON REGISTRO DI LUOGHI, IMPRESE, ORGANIZZATORI, ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO

Il Forum Arte e Spettacolo ritiene necessario creare uno sportello unico in cui organizzare tutti i registri professionali e tutti gli eventi, con modalità semplificata grazie alla tecnologia, che assicuri trasparenza, informazioni, immediatezza di risposte, **sicurezza e legalità**.

A. OBIETTIVI SPORTELLO UNICO SU PIATTAFORMA

Lo **sportello Unico per lo Spettacolo** è organizzato su **piattaforma informatica** open source a **protocolli aperti interoperabili**, gestita da un'agenzia statale, su cui svolgere con modalità **semplificate**, comprese APP e blockchain, **tutte le pratiche** per organizzazione di eventi. Sulla piattaforma **vengono registrati tutti gli eventi** di arte e spettacolo, organizzati anche da privati, **da protocollare con codice identificativo unico**. Lo sportello **accede a tutte le informazioni della PA** compreso l'INPS, l'Anpal, Runtis e Agenzia Entrate e rilascia informazioni a tutti i soggetti del settore.

1. La piattaforma Spettacolo con Sportello Unico risponde all'esigenza di lavoratori, operatori e PA di procedere alla **semplificazione** amministrativa e consulenza di tutte le pratiche, con positive ricadute sull'economia degli eventi e sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso o non tracciato.
2. Grazie alla semplificazione di tutte le pratiche amministrative e al progressivo aggiornamento della mappatura dei luoghi e organizzatori che permetterà di **sostituire la ripetitiva richiesta di autorizzazioni sempre uguali con comunicazioni già predisposte in base alle tipologie tabellate** di eventi, degli organizzatori, degli spazi, dei lavoratori, si otterranno notevoli **risparmi di tempi e risorse economiche**.
3. Lo sportello fornirà attività di **formazione e informazione** del settore spettacolo con **personale dedicato** ai lavoratori e agli operatori dello spettacolo, sia per quanto riguarda le organizzazioni di eventi che per i rapporti di lavoro, i contratti e la previdenza sociale¹⁸.
4. La registrazione di **tutti gli eventi**, dal vivo o registrati, con codice identificativo **da riportare in tutte le pratiche con la PA** (per eventuali adempimenti fiscali, sicurezza, diritti d'autore, finanziamenti e contributi), **permetterà di tracciare, certificare e valorizzare in modo efficace le attività lavorative** ed economiche a tutti i livelli, rendendo sempre più difficile il ricorso al sommerso nei casi di spettacoli con evidenza economica.

B. PROTOCOLLO EVENTI CON CODICE UNICO IDENTIFICATIVO

1. Nella piattaforma vengono **protocollati tutti gli eventi** o contratti attraverso un **numero identificativo, con indicazione del committente o dell'organizzatore, del luogo di svolgimento della prestazione e dei lavoratori**. Questo permette il continuo e progressivo aggiornamento della mappatura di tutti gli enti pubblici e privati organizzatori di spettacolo, dei luoghi di solo spettacolo, misti o ibridi e quelli non di solo spettacolo, anche occasionali o di privati cittadini, comprese le scuole di discipline artistiche e scuole di danza da considerare a tutti gli effetti come attività inerenti arte e spettacolo, nonché delle categorie di lavoratori dello spettacolo da aggiornare.

¹⁸ Dal Parlamento Europeo, "Statuto sociale dell'Artista" 2007: «*occorre facilitare l'accesso degli artisti alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, salute e pensione*».

2. La piattaforma può essere **gestita da una agenzia della PA** e il protocollo dell'evento è riportato in tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione (INPS, INAIL, CCIAA, RUNTS, ANPAL, Centri per l'impiego, ANCI) come ad esempio: agibilità INPS Pals per autonomi (sostituendo l'UNILAV), gestione dei diritti d'autore e connessi, i permessi di lavoro spettacolo per artisti stranieri, i PSC o Duvri per organizzazione della sicurezza, incentivi statali, accesso a bandi, FUS, Art bonus spettacoli, i contratti di appalto di servizi, Codici per FT elettronica e altri riferimenti fiscali.
3. Nella piattaforma possono essere gestite le quote da versare alle **società di collecting** (SIAE, LEA), previa convenzione con le stesse, attraverso un format unico di rilevazione.
4. Nella piattaforma vengono **automaticamente riportati tutti i rapporti di lavoro**, inclusi gli ingaggi dei lavoratori autonomi, anche occasionali e le collaborazioni. Nei casi previsti è rilasciato il certificato di agibilità o altro documento autorizzativo, da cui può essere generato il modello Uniemens pre-compilato con calcolo dei contributi da versare in base ai dati anagrafici e contrattuali inseriti.
5. Il protocollo identificativo dell'evento è utilizzato nei casi di versamenti volontari di contributi previdenziali, **autoliquidazione INPS** per giornate di prove, studio, post produzione e per artisti a cappello senza committente.
6. L'interazione degli utenti con la piattaforma avviene attraverso **protocolli aperti e interoperabili, con operatori del settore tramite app/sistema web/digitale/blockchain/...** e in generale è predisposta al dialogo con altre applicazioni dai contenuti e funzionalità paritetici preesistenti, attraverso tecnologie come esposizione di API o flussi di dati csv o json. La gestione degli accessi in login deve essere assicurata in forma diretta attraverso spid o iscrizione diretta e anche attraverso autenticazione verificata da sistemi terzi, con più livelli di accesso contemporanei.

C. REGISTRI E RICONOSCIMENTO

Il Parlamento europeo *«invita la Commissione e gli Stati membri a creare un “registro professionale europeo” per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano»* (Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti)

Il Forum Arte e Spettacolo propone l'istituzione di **Registri delle professioni**, che comprendono gli insegnanti di discipline artistiche e tecniche e danzatori, con distinzione tra attività amatoriali e quelle dei professionisti, **dei luoghi, organizzazioni, scuole di discipline artistiche**, con requisiti aggiornati a cura della PA e dei cittadini. Il registro professionale potrà stabilire **tariffe professionali minime** in base alle disposizioni di legge.

Registro professionale italiano aggiornato dei professionisti dello spettacolo:

1. Viene istituito il **Registro dei professionisti** dello spettacolo, con i medesimi effetti delle professioni inserite dalle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea¹⁹.

¹⁹ Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti, il Parlamento europeo *«invita la Commissione e gli Stati membri a creare un “registro professionale europeo” del tipo EUROPASS per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano.»*

2. Ai fini dell'iscrizione al registro professionale, spendibile anche in Europa (raccomandato dall'UE)²⁰, sono da prevedere **vari criteri** oltre a reddito, compenso e giornate di lavoro, come ad esempio la formazione, i diplomi, la creazione, l'anzianità²¹.
3. A tal fine – oltre al diploma di **Laurea** di Conservatorio – devono essere istituiti diplomi per artisti e tecnici anche in **scuole superiori**, diplomi universitari²² per artisti creativi e tecnici, **enti certificativi nazionali**, e non solo regionali, delle professioni, garantendo il riconoscimento a livello comunitario²³.
4. Tra le professioni artistiche da inserire nel registro delle professioni dello spettacolo devono essere comprese anche le attività di **insegnamento** di tutte le discipline artistiche²⁴, compreso l'insegnamento della danza non sportiva, e i professionisti della **sicurezza** nello spettacolo.
5. **Il registro professionale potrà stabilire tariffe professionali minime** se queste dovessero diventare previsione di legge, osservando oltre ai CCNL in vigore anche gli standard europei (vd. esempio Francia) e differenziando performance nel live, registrazioni, televisioni, ecc.
6. Tutti i lavoratori compresi inclusi nei Registri sono soggetti ai contributi al Fondo Pensioni Lavoro Spettacolo per tutela delle attività svolte con rilevanza economica, con la sola eccezione degli eventi di beneficenza.
7. Per la definizione di "Volontario" si rimanda alla definizione di svolgimento di attività gratuite ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

Registro di tutti gli enti pubblici e privati organizzatori di spettacolo:

Le organizzazioni di spettacolo possono essere di spettacolo, non di solo spettacolo, ibride, miste, enti pubblici o privati. Nel registro sono da includere tutte le realtà profit e no profit, come associazioni ed enti del Terzo Settore e cooperative.

Registro dei luoghi di spettacolo:

1. Sono da censire e registrare i luoghi di solo spettacolo e quelli non di solo spettacolo, misti o ibridi, anche occasionali o privati, compresi i live club e le scuole di discipline artistiche da considerare a tutti gli effetti come attività inerenti arte e spettacolo.
2. Spettacoli su suolo pubblico: i comuni dovranno individuare e organizzare le aree gli orari in cui vengono svolti eventi su suolo pubblico.

²⁰ Già esistente per i tecnici secondo i requisiti formativi professionali europei.

²¹ Vd. mozione Piccoli Nardelli e Serracchiani.

²² Negli istituti di formazione e nei conservatori vanno inseriti anche l'insegnamento di diritto e della legislazione dello spettacolo adeguati a introdurre gli artisti al mondo del lavoro e dell'auto-imprenditoria.

²³ Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti, il Parlamento europeo «chiede inoltre agli Stati membri di prestare un'attenzione particolare al riconoscimento a livello comunitario di diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali europee e da altre scuole ufficiali delle arti dello spettacolo, in modo da consentire ai loro titolari di lavorare e studiare in tutti gli Stati membri, in conformità con il processo di Bologna».

²⁴ L'insegnamento della danza non definibile come disciplina atletica o sportiva con competizioni previste dal CONI va compreso nei registri spettacolo e la relativa attività di insegnamento non deve essere indennizzata solo con rimborsi spese forfettari delle ASD (previsioni ex riforma terzo settore da contestualizzare).

IV. ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE: SEMPLIFICAZIONI E SICUREZZA

«La mobilità, il libero scambio di idee, la capacità di apprendere gli uni dagli altri, la necessità di condividere esperienze e di lavorare, creare ed agire in contesti economici e culturali diversi costituiscono fattori essenziali dello sviluppo e dello spirito europeo» (Rel. Commissione cultura P.Eu. 1999)

Il mondo dello spettacolo è un settore straordinario che richiede pertanto **regole straordinarie per garantire accesso ai diritti e tutele ordinarie** per artisti, professionisti dello spettacolo, imprese e organizzatori. Queste le proposte:

A. CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI SPETTACOLO

Il Forum Arte e Spettacolo propone l'individuazione di un **contratto di lavoro semplificato per prestazioni di spettacolo occasionali, estemporanee, per committenti non di solo spettacolo** come eventi privati, matrimoni, feste patronali, pubblici esercizi, Live Club, feste popolari, ecc. Questa la proposta:

1. Si propone un **contratto semplificato per prestazioni di spettacolo occasionali**, per committenti non di solo spettacolo, per tutte le discipline artistiche, creative, di didattica o tecniche, per un importo lordo non superiore a 4.500 € in 24 mesi, non utilizzabile dal lavoratore per più di 5 giorni²⁵ all'anno presso lo stesso committente. Non è utilizzabile in appalti di servizi.
2. I contratti occasionali vanno gestiti con la piattaforma dello Sportello Unico Spettacolo, con procedure semplificate (es. APP) sia per l'attivazione che per l'erogazione al prestatore, per l'accredito dei contributi del lavoratore alla gestione spettacolo. Non sono soggetti a tassazione di cui al DPR 917/86.
3. Si propone di conseguenza l'abolizione del comma 188 art. 1 L.296/2007²⁶.

B. APPALTI DI SERVIZI: INDIVIDUAZIONE DI INDICI DI GENUINITÀ DELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, TECNICHE E CREATIVE E PER FIGURE INFUNGIBILI

Il Forum Arte e Spettacolo, al fine di limitarne l'abuso, propone di introdurre nella norma sugli appalti indici di genuinità specifici per le prestazioni di servizi svolti nei settori arte, cultura e spettacolo, aggiornando il D.lgs. 276/2003 art. 29 con una precisazione più restrittiva rispetto alla versione attuale, ma necessaria anche ai fini della sicurezza sul lavoro durante gli allestimenti. Si propone di aggiungere al penultimo capoverso dell'articolo citato la seguente precisazione: **“dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell'attività svolta o dalla infungibilità della prestazione”²⁷.**

C. GESTIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI

²⁵ Riferimento a quanto stabilito in altri paesi europei per il numero di repliche massime.

²⁶ Attualmente il comma 188 art. 1 L.296/2007 riguarda solo chi fa musica dal vivo.

²⁷ Art. 29 Appalto 1: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, **che può anche risultare**, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, **dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell'attività svolta o dalla infungibilità della prestazione**, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”

Il Forum Arte e Spettacolo propone alcune modifiche e aggiornamenti per la promozione della salute e sicurezza dei lavoratori, che spesso lavorano in contesti **caratterizzati da tempi velocissimi, con interferenze tra artisti e tecnici di organizzazioni diverse** e che interagiscono in **spazi contingentati** e chiede di partecipare alla Consulta permanente per la sicurezza istituita presso il Ministero del Lavoro. Propone i seguenti interventi da esaminare con le istituzioni preposte:

1. Si propongono **iter specifici di approvazione per allestimenti e strutture** dello spettacolo, l'introduzione nei PSC e nei DUVRI di un **preciso cronoprogramma per mansione** con pause e riposi predeterminati. Introduzione del **"diario unico di bordo"** per tournées.
2. Revisione del **Decreto Palchi e Fiere** e armonizzazione della normativa italiana alla **normativa europea anche per strutture**.
3. Si devono identificare in sede di Accordo Stato-Regioni gli iter formativi specifici necessari alle attività di realizzazione, organizzazione e allestimento di spettacoli, sia per lavoratori subordinati che autonomi, per datori di lavoro e organizzatori di eventi, con Istituzione di Albo dei formatori specifici per il settore. I committenti sono tenuti a verificare l'avvenuta formazione del personale impiegato negli spettacoli
4. Introduzione del concetto della **"azienda pro-tempore"** per cooperare nella gestione della sicurezza tra lavoratori di ditte interferenti.
5. Istituzione di un **osservatorio nazionale** per segnalare irregolarità, partecipazione alla Consulta permanente della sicurezza.
6. Va prevista una normativa specifica per la gestione della sicurezza in attività speciali dello spettacolo, Performer aerei, Circensi e arti e spettacoli di strada, con iter di informazione, formazione, utilizzo D.P.I. e D.P.C.
7. L'INAIL deve prevedere tariffe assicurative specifiche per le diverse attività di spettacolo diversificate in base alla classe di rischio.

D. MOBILITÀ IN EUROPA E NEL MONDO

Il Forum Arte e Spettacolo per favorire la mobilità transfrontaliera specifica degli artisti e professionisti dello spettacolo raccomanda procedure semplificate per i permessi amministrativi, le pratiche dei distacchi, le totalizzazioni previdenziali, le concessioni dei visti e permessi di lavoro. Queste alcune proposte:

1. **Accordi contro la doppia imposizione fiscale per artisti:** È necessario stipulare con i paesi europei accordi di disapplicazione reciproca dell'art. 17 convenzione OCSE²⁸ contro le doppie imposizioni per artisti e sportivi, che oggi subiscono ritenute fiscali sia nel paese dove svolgono l'attività che in quello in cui risiedono per la maggior parte dell'anno²⁹.

²⁸ Art. 17. Artisti e sportivi «1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché, di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.»

²⁹ Diversamente da quanto previsto per la generalità dei lavoratori che lavorano all'estero, il Modello OCSE delle convenzioni contro le doppie imposizioni all'art. 17 c. 1 stabilisce che il reddito percepito da artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, del musicista viene tassato sia nel paese di esecuzione che in quello di residenza. L'eventuale compensazione delle imposte che può essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi non risulta possibile nel caso ci sia incapienza fiscale, sia per i singoli lavoratori ma soprattutto nei casi in cui (ai sensi dell'art. 17 c. 2) l'attività venga svolta attraverso una propria "company" senza scopo di lucro, che non dovendo pagare tasse sugli utili non può recuperare tasse versate all'estero.

2. Vanno individuate **procedure semplificate** per la mobilità transfrontaliera degli artisti e professionisti dello spettacolo con procedure automatiche di concessione di modelli A1 INPS³⁰, di totalizzazione periodica dei contributi previdenziali versati all'estero e semplificazioni per distacchi di breve durata.

E. DETRAZIONE REDDITO PER LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA

1. I lavoratori autonomi dello spettacolo con Partita Iva, artisti e professionisti dello spettacolo, possono scegliere se utilizzare **una deduzione forfetaria per le spese per la produzione del reddito** o regime ordinario con deduzione analitica delle spese per viaggi, formazione, agenzia, acquisti strumenti e attrezzature, diritti, come ditta individuale.
2. Si propone di sostenere gli artisti e professionisti **esordienti** di età minore di 35 anni raddoppiando la deduzione forfetaria per lavoratori autonomi.

F. ASSOCIAZIONISMO E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI

1. Vanno individuate e sostenute forme organizzative semplificate e innovative di cooperazione, autogestione e organizzazione, e cooperative di comunità tra artisti e professionisti dello spettacolo, pubblico ed enti locali.
2. Va data piena applicazione alla **riforma Terzo Settore**.
3. **Abolire la previsione di esonero fiscale per premi e compensi** erogati ai direttori artistici, a danzatori e insegnanti di discipline coreutiche (erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI) e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche per un importo non superiore complessivamente a **10.000 euro annui**³¹, lasciando la previsione dell'esonero con rimborso analitico delle spese documentate e le previsioni di indennità di trasferta e rimborsi forfetari nelle modalità previste dalla Riforma del Terzo Settore.

³⁰ Il modello A1 certifica che il lavoratore, detto "distaccato", rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese UE in cui ha sede l'impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell'attività lavorativa autonoma.

³¹ Comma 2 art. 69 coor. 67 T.U.I.R. «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.»

V. INCENTIVI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLO SPETTACOLO

Gli incentivi economici per la promozione del settore saranno ricavati nel post-Covid-19 con il **Recovery Fund e successivamente dall'aumento del gettito fiscale** ottenuto grazie alla istituzione della piattaforma Spettacolo e la conseguente emersione di lavoro non tracciato³², dai contributi previdenziali per solidarietà non accreditati per le pensioni dei lavoratori, nella gestione separata dell'Inps Spettacolo e dalla Web Tax o Tassa di Scopo³³ proposta da Fistel CISL. Il Forum Arte e Spettacolo ha individuato tra i primi interventi le seguenti proposte, atte a promuovere la cultura tra il pubblico e sostenere gli artisti e le attività del settore.

A. PROMOZIONE DELL'ARTE E SPETTACOLO TRA IL PUBBLICO

*«Lo spettacolo e le arti devono divenire accessibili al **grande pubblico**, che a sua volta deve essere incoraggiato a svolgere un ruolo più attivo»* (Rel. Commissione cultura P.Eu. 1999)

Il Forum Arte e Spettacolo propone di sostenere il consumo di arte e spettacolo anche indirettamente attraverso **incentivi dati al pubblico**, con la riduzione dell'IVA e detrazione di imposta³⁴. Oltre al finanziamento pubblico, sono fonti di sostegno per gli artisti le azioni di mecenatismo, di sponsorizzazione e di patrocinio di imprese private e fondazioni. Al mecenatismo statale e alla sponsorizzazione delle imprese e fondazioni, è opportuno aggiungere altresì il **mecenatismo individuale** che permette a qualsiasi cittadino di partecipare allo sviluppo della creazione artistica e alla vita culturale, avendo diritto a una riduzione controllata delle imposte. Una combinazione di appoggio privato e pubblico è spesso una buona garanzia di indipendenza per l'artista³⁵. Queste le proposte:

1. **Aliquote IVA settore cultura, spettacolo e didattica artistica**³⁶: al fine di promuovere la fruizione di un pubblico sempre più vasto e favorire la lotta al sommerso si rende opportuno applicare a tutti gli eventi e attività di spettacolo e cultura **aliquota IVA al 4%, sia per tutti gli spettacoli** dal vivo che per la diffusione dei prodotti video-fonografici, editoria discografica, strumenti musicali e per tutte le attività di didattica e fruizione artistica e musicale.
2. Vanno previste **detrazioni fiscali per corsi di musica e arte, acquisto strumenti musicali e spese sostenute in eventi di spettacolo e cultura** (come 18app) acquistati telematicamente, come già previste per attività sportiva e spese mediche.
3. Rafforzare i vantaggi fiscali per mecenati³⁷ attraverso il credito d'imposta per **"Art Bonus"** va esteso alle erogazioni liberali a **favore di tutti gli enti**, scuole e imprese dell'arte, spettacolo, eventi e cultura registrati sul Registro Enti dello Spettacolo, indipendentemente che siano o meno stati ad oggi inseriti negli elenchi ministeriali del FUS, profit e non profit, che si occupano di attività, produzione, realizzazione, servizi, formazione in ambito culturale.

³² La ricerca effettuata dalla Fondazione Centro Studi Doc nel quadro di "Moltiplica la Musica" e presentata alla Milano Music Week nel novembre 2019, valuta l'evasione fiscale annua solo nel settore della musica live non inferiore a 4 miliardi € all'anno (<http://www.centrostudiodoc.org/2020/02/14/tra-i-3-e-i-5-miliardi-limpatto-del-sommerso-nella-musica-live-secondo-il-centro-studi-doc/>).

³³ Proposta Fistel-CISL (www.cisl.it).

³⁴ In questo modo non si finanziano solo settore culturali importanti anche se commercialmente meno apprezzati, ma anche la qualità dell'offerta di spettacolo apprezzata dal pubblico che, appunto, è parte fondamentale spettacolo.

³⁵ Relazione della Commissione cultura del Parlamento europeo, anno 1999.

³⁶ Punto 5 Relazione della Commissione cultura del Parlamento europeo, anno 1999.

³⁷ Punto 15 Relazione della Commissione cultura del Parlamento europeo, anno 1999.

B. SOSTEGNI PUBBLICI ALLE ORGANIZZAZIONI

Lo Stato non ha solo il dovere di sostenere le arti dello spettacolo, tenuto conto dell'imprescindibile valore che rivestono nella vita di tutti, ma ha anche l'interesse economico che ne deriva per il turismo e l'economia indotta.

Queste alcune proposte di sostegno:

1. Vanno aumentati rivisti, semplificati e resi trasparenti i **criteri di attribuzione dei contributi FUS**, prevedendo anche fidejussioni, prestiti d'onore e crediti agevolati per artisti e imprese.
2. Va prevista la partecipazione del Comune e/o di altri soggetti pubblici o privati **all'autoliquidazione dei contributi previdenziali per lavoratori a cappello**³⁸.
3. Prevedere crediti d'imposta "LIVE CREDIT" per enti, imprese, organizzatori non destinatarie del FUS come ristoranti, hotel, live club, pro loco, circoli culturali, ecc. per **interventi di adeguamento strutture per spettacoli dal vivo**.

C. DIRITTI D'AUTORE E CONNESSI

1. Nell'ambito dell'attività discografica, riconoscere ai **produttori artistici**, come avviene in altri Paesi Europei (es. Spagna), la qualifica di "artisti interpreti ed esecutori" o "direttori della fissazione" modificando l'elenco di cui all'art. 80 LDA, riconoscendogli quindi diritti connessi.
2. Si suggerisce di determinare, anche per il settore musicale, una **quota fissa dei proventi di copia privata per uso personale** da destinarsi a finanziare i fondi a sostegno della categoria (per attività di studio, promozione, formazione e sostegno), sempre essenziali³⁹.
3. Considerando che il diritto connesso rappresenta una "derivazione" del diritto d'autore, è **necessario assimilare il trattamento fiscale del diritto connesso dell'artista interprete ed esecutore a quello del diritto d'autore**⁴⁰.
4. Valutare l'introduzione di un "**diritto di estemporizzazione**" per la categoria dei musicisti che suonano dal vivo musiche non appartenenti alla tradizione scritta⁴¹, le cui performance⁴² sono tramite smartphone diffuse sulle piattaforme social e che permetta un'equa compensazione autonoma rispetto all'ingaggio come lavoratori e rispetto al diritto d'autore⁴³. Tramite la piattaforma⁴⁴ il performer può esercitare il diritto esclusivo di non autorizzare le registrazioni audio-video. L'eventuale tacita autorizzazione nei confronti del pubblico riguarderà il fair use dei contenuti e la possibilità di inoltrare richiesta di rimozione ai social network per una determinata casistica di motivazioni. Il "diritto di estemporizzazione" può essere integrato al cd.

³⁸ Modello irlandese.

³⁹ Nell'ambito delle società di gestione collettiva (o organismi di gestione indipendente) degli artisti interpreti ed esecutori, mentre il 50% del compenso per la copia privata di videogrammi (Art. 71-octies, comma 3 LDA) è riservato a finanziare i fondi a sostegno della categoria (per attività di studio, promozione, formazione e sostegno) non è prevista una quota fissa analoga per i fonogrammi, fatto che lascia nella libertà delle collecting creare e destinare tali fondi.

⁴⁰ I compensi da diritto d'autore, infatti: ai fini IVA sono esclusi dall'applicazione dell'imposta (articolo 3 del DPR n. 633/72); godono di una ritenuta d'acconto agevolata (20% sul 75% per soggetti di età superiore ai 35 anni o sul 60% per soggetti di età inferiore ai 35 anni). Tale soluzione semplificherebbe notevolmente il pagamento dei diritti connessi da parte delle collecting degli artisti e delle royalty discografiche dovute agli artisti da parte delle case discografiche.

⁴¹ Cd. musicisti "performer creativi".

⁴² "opere" nel dominio della fruizione estetica.

⁴³ L'estemporizzazione (Caporaletti 2005) è la pratica creativa costitutiva di nuovi enunciati, sempre e comunque attiva nel fare delle musiche cd. "musiche audiotattili" (jazz, rock, world, ecc.). Gli smartphone sono già soggetti al pagamento della "copia privata", in virtù della loro capacità di memoria, ed è proprio da questo ingente fondo, raccolto ogni anno da SIAE e distribuito agli stakeholder, che il "diritto di estemporizzazione" dovrebbe poter attingere.

⁴⁴ V. Titolo III.

“equostreaming” (un nuovo diritto che, al pari dell’estemporizzazione, attualmente, non è previsto nel nostro ordinamento per gli artisti della musica, e richiesto dalle collecting dei diritti connessi).

5. Riconoscimento di un **equo compenso** per la messa a disposizione al pubblico dei fonogrammi (streaming), proporzionale all’utilizzo, come avviene per gli artisti interpreti ed esecutori che prendono parte alle opere cinematografiche e assimilate⁴⁵. Tale richiesta è coerente con l’evoluzione normativa in ambito europeo, e in particolare coi principi contenuti nella Direttiva che ha esteso la durata di tutela dei diritti connessi a 70 anni (2011/77/UE) e con la Direttiva Copyright (2019/790).

⁴⁵ Ex art. 84, comma 2 LDA. L’equo compenso previsto dagli art. 73 e 73-bis LDA, infatti nacque pensando alle utilizzazioni dell’epoca, cioè le pubbliche diffusioni (radio, tv, pubblici esercizi, ecc.) e non copre le nuove utilizzazioni online. Queste utilizzazioni vengono gestite direttamente dai produttori fonografici e non dalle collecting degli artisti interpreti ed esecutori, in quanto considerate come diritto “primario”; e di conseguenza, agli artisti interpreti esecutori comprimari (turnisti), non spetta un compenso proporzionale all’utilizzo, ma viene liquidato normalmente un forfait *una tantum* in corrispondenza dell’ingaggio per l’incisione del prodotto fonografico.